MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA CLIMATICA E DI TERMINI DI VERSAMENTO

# Art. 4

## Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

Il contributo di solidarieta' di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, puo' essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».

Versione in vigore dal 29 luglio 2023, non più in vigore dal 24 settembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento |
| Estremi | Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-in-caso-di/art-4-disposizioni-in-materia-di-proroga-di-termini-di-versamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it